Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3229

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2012

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della XVI Legislatura, ed anche in quest'ultima parte di fine legislatura, è emersa, da più parti politiche, l'esigenza di una profonda revisione della Carta costituzionale e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, nonché del sistema elettorale, in una logica di coerente ed armonico equilibrio tra i poteri e i diversi livelli di governo.

Nonostante l'impegno dei proponenti i vari disegni di legge costituzionali, nessuna proposta è riuscita ad avere ascolto e avanzare nel suo *iter* parlamentare ed appare quanto mai problematico che una tale ponderosa riforma possa essere conclusa entro la fine della XVI Legislatura. La strada maestra da percorrere, quindi, resta l'elezione di una Assemblea costituente, in coincidenza con le elezioni politiche del 2013, che proceda ad una revisione della Costituzione e alla riforma dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, nonché del sistema elettorale.

Naturalmente, per la durata dell'Assemblea costituente, rimane sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione e il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, eccezion fatta per la legislazione costituzionale, istituzionale ed elettorale. L'Assemblea costituente è composta da duecento membri e rimane in carica per due anni, con la possibilità di una sola proroga per non più di sei mesi. Di fondamentale importanza è l'incompatibilità di membro dell'Assemblea costituente con quella di membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. In coincidenza con il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a conclusione della XVI legislatura, è eletta un'Assemblea costituente che procede ad una revisione della Costituzione ed alla riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali.

2. È di competenza dell'Assemblea costituente anche la legislazione in materia elettorale.

3. Per la durata dell'Assemblea costituente, rimane comunque sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione. Il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, ad eccezione della legislazione costituzionale, istituzionale ed elettorale.

Art. 2.

1. L'Assemblea costituente è composta da duecento membri, eletti in base alla legislazione vigente per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabile, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. Ai fini dell'elezione dell'Assemblea costituente, ciascuna provincia corrisponde ad uno o più collegi uninominali. La ripartizione delle province più popolose in più collegi è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i consigli delle regioni interessate; nella ripartizione, si tiene conto dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, e si assicura alle singole regioni una rappresentanza proporzionale alla rispettiva popolazione.

3. La ripartizione dei seggi ha luogo, su base nazionale, col sistema proporzionale. A tale fine l'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati, che si siano presentati con il medesimo contrassegno;

b) individua i gruppi che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

c) procede al riparto dei seggi fra i gruppi di candidati. A tal fine divide per 120 il totale delle cifre elettorali nazionali di cui alla lettera *b)*, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per tale quoziente; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) proclama, quindi, eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati, i candidati che abbiano ottenuto, nei rispettivi collegi, la cifra individuale più alta, intendendosi per cifra individuale la percentuale dei voti validi espressi.

Art. 3.

1. L'Assemblea costituente rimane in carica due anni; qualora alla scadenza del biennio non abbia ultimato la revisione e la riforma di cui all'articolo 1, comma 1, può deliberare la propria proroga per non più di sei mesi.

Art. 4.

1. La carica di membro dell'Assemblea costituente non è compatibile con quella di membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

2. I membri dell'Assemblea costituente percepiscono un trattamento economico pari a quello dei deputati.

3. L'Assemblea costituente si avvale della collaborazione di personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che viene, allo scopo, collocato fuori ruolo e retribuito dall'amministrazione di appartenenza. L'Assemblea costituente può altresì, in caso di necessità, avvalersi di esperti, nonché di altro personale assunto con contratto a termine e da essa retribuito.

€ 1,00